

**CRITERI DI VALUTAZIONE E DEROGHE (ai sensi del D.Leg. 62/2017)**  
**SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO**

- La valutazione periodica e finale degli apprendimenti spetta al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
- I voti numerici attribuiti nella valutazione periodica e finale sono riportati in cifre e in lettere nel documento di valutazione degli alunni.
- Il giudizio descrittivo sul livello globale di maturazione raggiunto, di cui al precedente punto 4, illustra la situazione scolastica di ogni alunno.
- Fatta salva la validità dell'anno scolastico (cf. successivo punto 25), Il Decreto legislativo n.62/2017 modifica le modalità di ammissione alle classi di scuola secondaria di primo grado. È prevista *“l'ammissione alla seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado in via generale, anche nel caso di parziale e mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.*

*In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, il Consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza, se il voto dell'insegnante di Religione Cattolica diventa determinante, la decisione assunta dal consiglio diviene un giudizio motivato scritto a verbale”.*

I criteri per la non ammissione alla classe successiva definiti dal Collegio dei docenti sono i seguenti:

- superamento del limite minimo di frequenza ove non sussistano motivi di deroga deliberati dal Collegio dei docenti;
- presenza di numerose e gravi insufficienze e comunque non recuperabili nel corso del biennio/triennio;
- nessun progresso significativo compiuto dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
- scarsa o nulla possibilità di recupero (anche autonomo) delle competenze parzialmente acquisite;
- assenza di atteggiamento collaborativi nei confronti delle attività di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
- assenza di impegno scolastico e domestico, scarsa partecipazione;
- situazioni in cui prevale l'interesse del minore di concerto con la famiglia, i Servizi Sociali, le équipes multidisciplinari.
- In caso di delibera di non ammissione il voto dell'insegnante di religione cattolica, per chi si avvale dell'IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (punto 2.7 del DPR 16 dicembre 1985, n. 751 «Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche»). Analogamente avviene per il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che se ne sono avvalsi. (Rif. Art. 6 D.Lgs. 62/17 DM 741/17).
- Si ha la non ammissione anche se si è incorso nella sanzione di competenza del consiglio di istituto di esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (articolo 4, comma 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235)
- Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva è comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione da trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno, con un richiamo alla valutazione concordata.
- La valutazione del comportamento degli alunni è espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.
- Il comportamento di lavoro considera: interesse, impegno, metodo di lavoro, autonomia e responsabilità.

**INDICATORI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO**

<b>COMPORAMENTO</b>					
SOCIALIZZAZIONE	Pienamente inserito nella classe	Ben inserito nella classe	Inserito - Abb. inserito nella classe	Poco inserito nella classe	Non ancora inserito nella classe
RISPETTO DELLE REGOLE	Completo e consapevole	Completo	Completo - Abbastanza completo	Parziale	Scarso
<b>COMPORAMENTO DI LAVORO</b>					
INTERESSE	Vivo	Continuo	Buono - Discreto	Settoriale	Scarso
IMPEGNO	Costante	Adeguito	Buono - Alterno	Superficiale	Limitato
METODO LAVORO	Autonomo e personale	Ordinato ed efficace	Efficace - Abbastanza efficace	Non sempre efficace	Poco ordinato e dispersivo
AUTONOMIA	Completa	Adeguita	Adeguita Abbastanza adeguata	Limitata	Scarsa
RESPONSABILITA'	Piena	Adeguita	Adeguita Abbastanza adeguata	Limitata	Non adeguata
VOTI	10	9 – 8	8 – 7	6	5
<b>GIUDIZI</b>	<b>Ottimo</b>	<b>Distinto</b>	<b>Buono</b>	<b>Sufficiente</b>	<b>Non Sufficiente</b>

- Nella scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale.. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe (art. 5 D. Lgs. 62/17; C.M. 1865/17); deroghe motivate possono essere deliberate dal Collegio Docenti, in casi eccezionali, accertati dal Consiglio di classe e verbalizzati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Il Collegio Docenti stabilisce le seguenti motivazioni per derogare dal limite imposto dalla normativa:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- assenze per gravi motivi familiari attestati da autocertificazione delle famiglie e/o da Assistente sociale o équipe per alunni diversamente abili.
- Il Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione (in questi casi l'alunno non viene ammesso allo scrutinio).

#### **Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione**

- Per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è richiesta la partecipazione alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI.
- Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe con un voto in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore al sei, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunno in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti.
- Il Decreto legislativo n.62/2017 prevede la non ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo in caso di votazione inferiore ai 6/10 sulla base dei seguenti criteri generali definiti dal Collegio dei docenti:
  - superamento del limite minimo di frequenza ove non sussistano motivi di deroga deliberati dal Collegio dei docenti;
  - persistenza di carenze in varie discipline;
  - lacune nelle varie discipline che non permetterebbero di sostenere in modo proficuo le prove scritte e orali che compongono l'esame;
  - non partecipazione alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte da INVALSI per la classe terza;
  - essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo

ciclo ai sensi dell'art.4 commi 6 e 9 bis del DPR 249/1998 .

- Il voto finale è dato dalla media arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra voto di ammissione e media calcolata senza arrotondamenti delle prove d'esame (scritti e colloquio).
- Per superare l'esame il voto finale deve essere almeno pari a sei decimi.
- La LODE è attribuita dalla commissione con deliberazione all'unanimità, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame, purché la valutazione finale sia stata espressa con la votazione di dieci decimi.
- Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. Per i candidati che non superano l'esame si pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza il voto finale conseguito.

### **Certificazione delle competenze**

- La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione agli alunni che superano l'esame di Stato. La certificazione è redatta durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnata alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.
- Per la certificazione delle competenze vengono adottati i modelli nazionali di cui al D.M. 742/17 Art. 3 per la scuola primaria e Art. 4 per la scuola secondaria di I grado, integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è integrato anche da un'ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

### **Valutazione degli alunni con disabilità, con difficoltà specifica di apprendimento e stranieri**

- La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a:
  - il comportamento
  - le discipline
  - le attività svolte

PROVE INVALSI: Gli alunni con disabilità sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere misure compensative o dispensative, specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

PROVE D'ESAME: Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.

PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE: Su valutazione della Commissione, la sottocommissione può predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: E' rilasciato agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami ed è valido come titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

DIPLOMA FINALE: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

CERTIFICATO DELLE COMPETENZE: Per gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

- La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita a:
  - il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

PROVE INVALSI: Gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

PROVE D'ESAME: Per gli alunni con DSA la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari, l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (ma solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame), senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

- PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA»: Se la certificazione di DSA prevede la

dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, senza che venga pregiudicata la validità dell'esame.

- DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA: In casi di certificata particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in concomitanza con altri disturbi o patologie, si può esonerare dalle lingue straniere l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
- DIPLOMA FINALE: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
- I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

### Situazioni particolari

- Per la valutazione degli alunni in ospedale, si fa riferimento agli Art. 22 D.Lgs. 62/17; art. 15 D.M. 741/17; C.M. 1865/17.
- Per la valutazione degli alunni che seguono percorsi di istruzione domiciliare, si fa riferimento agli Art. 22 D.Lgs. 62/17; Art. 15 D.M. 741/17 C.M 1865/17.

### CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		
Voto in decimi	Giudizio corrispondente	Descrizione
4	Gravemente insufficiente	Evidenzia lacune molto gravi nelle conoscenze di base e dimostra uno scarso impegno. Molto limitate le capacità espositive e scarsa proprietà di linguaggio.
5	Non sufficiente	Dimostra conoscenze lacunose e parziali. Superficiale appare anche la trattazione degli argomenti ancora limitate le capacità espositive.
6	Sufficiente	Dimostra di possedere le conoscenze di base. Tratta/espone in modo sufficientemente esauriente gli argomenti presi in esame.
7	Discreto	Utilizza con discreta competenza le conoscenze. Tratta/espone con discreta precisione gli argomenti e con un linguaggio pertinente.
8	Buono	Utilizza con buona competenza le conoscenze. Tratta/espone con precisione gli argomenti e con un linguaggio pertinente.
9	Distinto	Utilizza le conoscenze con un livello di competenza molto buono. Tratta/espone in modo approfondito gli argomenti e con un linguaggio ricco ed appropriato.
10	Ottimo	Utilizza con ottima competenza le conoscenze. E' capace di rielaborazioni personali. Tratta/espone in modo approfondito gli argomenti e con un linguaggio ricco ed appropriato.

### PROMEMORIA PER SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'ALUNNO

#### SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

- Non vengono trascritti gli indicatori esplicitati nelle progettazioni curriculari, ma si fa solo menzione con una nota a piè di pagina;
- Tutte le valutazioni riferite alle discipline sono **espresse con voti numerici, che vanno trascritti in lettere.**
- La valutazione dei comportamenti degli alunni della Scuola Secondaria viene espressa **con un giudizio sintetico**: non sufficiente, sufficiente, buono, distinto e ottimo. o Il giudizio analitico conterrà la descrizione del processo e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dall'alunno alla fine del 1° e del 2°

quadrimestre.

- Per l'insegnamento della religione cattolica, come gli anni scorsi, c'è una nota separata dalla scheda di valutazione con **valutazioni espresse mediante un giudizio sintetico**: non sufficiente, sufficiente, buono, distinto e ottimo;
- Dato che in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, l'alunno può essere ammesso alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato conclusivo del ciclo, qualora tale decisione sia stata deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe, nel 2° quadrimestre viene riportata una nota a piè di pagina come spiegazione:
  - L'alunno/a presenta carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento nelle discipline con valutazione inferiore a 6/10. Ciò nonostante, dopo aver valutato la situazione complessiva, il Consiglio di classe ammette l'alunno alla classe successiva (DPR 122/2009, art. 2 - c. 7).